



*Consiglio di Presidenza
della Giustizia Tributaria*

Ufficio del Massimario

**NON SUSSISTE LITISCONSORZIO NECESSARIO TRA ENTE IMPOSITORE E
CONCESSIONARIO DELLA RISCOSSIONE**

Sentenza del 7.5.2026, dep. 20.5.2026, n.3170/2026
Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio, sez. 4
Pres. Birritteri, Est. Capuzzi.

Composizione

177 TRIBUTI (IN GENERALE) - 293 PROCEDIMENTO - IN GENERE

Massima

TRIBUTI (IN GENERALE) - "SOLVE ET REPETE" - CONTENZIOSO
TRIBUTARIO (DISCIPLINA POSTERIORE ALLA RIFORMA TRIBUTARIA DEL
1972) - PROCEDIMENTO - IN GENERE - Ricorso avverso cartella di pagamento -
Contestazione sulla mancata notifica degli atti impositivi presupposti - Legittimazione
passiva dell'ente impositore e dell'agente della riscossione - Configurabilità - Fondamento
In tema di contenzioso tributario, il contribuente, qualora impugni una cartella
esattoriale emessa dall'agente della riscossione deducendo la mancata notifica
dei prodromici atti impositivi, può agire indifferentemente nei confronti dell'ente
impositore o dell'agente della riscossione, senza che sia configurabile alcun
litisconsorzio necessario, costituendo l'omessa notifica dell'atto presupposto
vizio procedurale che comporta la nullità dell'atto successivo ed essendo
rimessa all'agente della riscossione la facoltà di chiamare in giudizio l'ente
impositore.

Rif. normativi

Decreto Legisl. 31/12/1992 num. 546 art. 10

Rif.

Conf.

giurisprudenziali

Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 27737 del 25/10/2024
Cass., Sez. 5, Ordinanza n. 10528 del 28/04/2017

Anno pubb.

2026